

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi, 17 MAGGIO 1993 in Verona

sono comparsi i sottoscrittori del presente atto
che convengono di costituire a norma dell'art. 36
e seguenti del codice Civile una Associazione
denominata PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA -
con sede in Verona, Via Tagliamento 8.



L'Associazione è retta dalle norme del seguente

Statuto:

STATUTO

Art. I

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice
Civile è costituita una Associazione denominata
PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA - con sede
in Verona, Via Tagliamento 8.

La variazione di sede nell'ambito del Comune di
Verona deliberata dal Consiglio Direttivo non
comporta modifica dell'atto costitutivo.

Art. 2

L'Associazione, senza fini di lucro, è promossa
da detenuti della Casa Circondariale di Verona e
da persone che hanno ideato e portato avanti il
Progetto Carcere e Sport del Centro Sportivo
Italiano di Verona in esso operando fino al
31.12.1992, ed è aperta a chiunque desideri farne

parte.

Il simbolo dell'Associazione è costituito da due mani che cercando di toccarsi attraverso una grata fanno sì che le sbarre si mutino da ferro in foglie.

Art. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro, promuove la persona umana, ed in particolare il recupero del detenuto ed il suo reinserimento nel contesto familiare e sociale, tenendo conto della particolarità dell'ambiente in cui opera.

Si richiama ad una concezione etica molto ampia ma universalmente accettata ispirandosi non solo ad una visione cristiana dell'Uomo e della società ma anche alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

I Soci - detenuti e non - si impegnano a dare piena attuazione agli art. 2/3/4/13/24/25/27/32 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli I/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Art. 4

L'Associazione considera la rieducazione del detenuto come fattore essenziale e indispensabile

di tutta la sua azione.

E' altrettanto ferma nella convinzione che questo non possa essere attuato senza la collaborazione della società libera ed esterna al mondo carcerario.

Pertanto è necessario che questa venga non solo messa a conoscenza dei problemi legati allo stato detentivo, ma incoraggiata ad incontrare detenuti singoli o a gruppi dentro e fuori il carcere coinvolgendosi poi nell'opera di assistenza e aiuto.

Art. 5

Per il raggiungimento degli scopi sociali reputa indispensabile l'incontro fra la comunità esterna ed i detenuti e quindi, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente, si impegna a rendere questo praticabile curando di ottenere, di volta in volta, i necessari permessi rilasciati dalla competente autorità giudiziaria.

L'Associazione potrà svolgere attività di carattere sportivo, ricreativo, culturale, anche attraverso iniziative organizzate direttamente nei luoghi di detenzione nonché assumere partecipazioni in Organismi aventi finalità connesse con quelle dell'Associazione.

L'Associazione potrà promuovere anche iniziati-

ve di studi e ricerche nei settori e con i metodi
indicati agli art. 3 e 4, svolgendo attività di
informazione anche attraverso la pubblicazione
di periodici.

Art. 6

L'Associazione ha la durata fino al 31 dicembre
2020 e potrà essere prorogata con voto del Consiglio
Direttivo.

Art. 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti co-
loro che condividono le finalità ed i programmi
dell'Associazione e si impegnano a collaborare
alle attività sociali.

Art. 8

I soci sono tenuti a contribuire alla vita
dell'Associazione con la quota di iscrizione e
con contributi associativi annuali determinati dal
Consiglio Direttivo.

Art. 9

Chi intende essere ammesso come socio deve
presentare domanda al Consiglio Direttivo, al
quale spetta inappellabilmente ogni decisione.

Art. 10

I soci cessano di appartenere all'Associazione

in caso di decadenza, esclusione o per morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda.



Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio:

- a) che non partecipi alle attività dell'Associazione
- b) che non è in regola con il pagamento dei contributi periodici.

Può essere escluso il socio:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- c) che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con assegnazione di un termine di dieci giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. II

I soci che cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza ed esclusione - come pure gli eredi del socio defunto - non conservano alcun

Direttivo mediante affissione di avviso presso la sede sociale e la Casa Circondariale di Verona almeno cinque giorni prima della data prevista per l'assemblea.

E' validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 15

L'Assemblea dei soci ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta, con l'indicazione della materia da trattare, da almeno un terzo dei soci.

Art. 16

Hanno diritto di voto nell'assemblea gli iscritti nel libro soci e in regola con il pagamento dei contributi periodici.

Ogni socio ha un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio. Nessun socio può avere più di cinque deleghe.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

All'elezione del Consiglio Direttivo possono

diritto sul patrimonio sociale.

Art. 12

Il patrimonio dell'Associazione sarà costituito dalle quote di iscrizione, e da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti e non destinato al finanziamento delle attività correnti dell'Associazione.

All'atto della costituzione confluisce nel patrimonio dell'Associazione la somma di L. 500.000, ricevute come segnalazione per il Premio della Bontà 1992 dalli "Amici di Don Bassi".

L'Associazione provvederà alle proprie necessità con i contributi associativi annuali, con qualsiasi altro provento fatto pervenire o raccolto da Enti o privati cittadini, nonchè con la ricerca di appositi pubblici finanziamenti che saranno privilegiati in quanto costituiscono riconoscimento del ruolo e della solidarietà espressa dall'Associazione.

Art. 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio

partecipare anche i soci impediti di partecipare alla riunione mediante espressione del voto su scheda predisposta dal Consiglio Direttivo al quale spetta di determinare i criteri e le modalità di organizzazione di tale votazione.

Lo spoglio delle schede va fatto in unica soluzione dopo avere raccolto le schede compilate dai soci presenti all'Assemblea e da soci votanti per corrispondenza.

La votazione per corrispondenza può essere adottata su decisione del Consiglio Direttivo anche per altre materie di particolare rilievo.

La votazione deve avvenire su quesiti specificamente formulati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Spetta all'Assemblea eleggere il Consiglio Direttivo nonchè determinare le linee generali e gli orientamenti dell'Associazione, l'approvazione dei programmi e la verifica della loro attuazione.

Art. 18

Tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione sono esercitati dal Consiglio Direttivo ivi comprese le deliberazioni concernenti modifiche statutarie.

In particolare ed a titolo esemplificativo:

a) approva il bilancio annuale entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre;



b) delibera l'ammontare del contributo associativo annuale a carico del socio;

c) delibera sulle modifiche statutarie dopo aver acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea;

d) delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri soci da 5 a 9 in regola con il pagamento dei contributi associativi annuali. Dura in carica tre anni.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando lo richiedano almeno due dei membri.

Il Consigliere impedito a partecipare alla riunione può delegare altro Consigliere al voto.

Art. 21

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono vali-

amente costituite con la presenza di almeno

la metà dei membri; delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 22

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e trascritte in apposito registro.

Art. 23

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo; dura circa tre anni ed ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Per consentirgli di svolgere compiutamente le proprie mansioni dovrà essere eletto fra i soci che abbiano piena libertà di movimento.

In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, anch'egli eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dal Consiglio Direttivo, adotta le deliberazioni urgenti su materie spettanti al Consiglio Direttivo in caso di urgenza; ha la responsabilità direzionale di tutte le attività dell'Ente. Può prelevare da conti correnti bancari o postali senza preventiva deliberazione del Consiglio Direttivo.

La firma sociale può essere delegata con deliberazione del Consiglio Direttivo ad altri membri del

Consiglio stesso. Al Presidente ed ad uno o più membri del Consiglio Direttivo può il medesimo Consiglio delegare parte dei propri poteri nei limiti determinati nella deliberazione di delega.

Art. 24

Lo scioglimento anticipato dell'Associazione potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di due/terzi dei membri del Consiglio stesso. Il Presidente dell'Associazione assume le funzioni di liquidatore. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà versato in un libretto bancario intestato "Fondo Solidarietà Detenuti" ed assegnato in gestione al Cappellano della Casa Circondariale di Verona, che ne disporrà a suo esclusivo ed insindacabile giudizio secondo le esigenze collettive o dei singoli detenuti.

I SOTTOSCRITTORI:

PAOLO CAVAZZA nato a S. BONIFACIO il 15/5/72

residente a MONTICCHIA di CRODARA via Albini 18

(CF CV2 PLA F2E15 H 783 T);

ACHILLE COLTRED

nato a ALBAREDO d'ADIGE 5/8/44 residente a

VERONA via COSIALI 1 (CF CLTCLL 44 M 05A137H);

MARINELLI ROBERTO nato a ILLASI il 7/2/49

residente a VERONA Viale Mantova 16 (CF MMR RRT 49 B 07 E 284 N)

PIERGIORGIO RENESTO nato a BARISONA (PD) il
23/11/44 e residente a VERONA Via Piato 10
(CF RNS PCR 44.523 A637T); MAURIZIO PULLENENTI
nato a Verona il 9/11/1951 residente a Verona
Via Topolamento 8 (CF P22 HRZ 51509 L781C);
THIERRY SILHAVI nato a PERONNE (F) il
29/6/61 e residente S. GIOVANNI LUPATTO Via Pio 3
(CF SLH TRZ 61 H 29 Z 110 L).

A comporre il Consiglio Direttivo sono gli stessi
sottoscrittori che rivedranno le carte fino alla
prima assemblea dei soci.

Presidente è eletto Maurizio Pullenenti.

La quota di iscrizione è fissata per il 1993 in
€ 1000; la quota sociale di € 4000 per il 1993.

Letto, approvato e sottoscritto:

Piazza Paolo
Carlo Achilli
Roberto Maimeri
Piero P. P. P.
Maurizio Pullenenti
Thierry Silhavi



Copia fotostatica conforme all'originale depositata e
registrata in questo Ufficio il giorno 27/11/1993

al n. _____